

STATUTO

ORSA MAGGIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA ANTONIO SEGNI
14

Numero REA: CS - 236831

Codice fiscale: 03456580780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio ") e della normativa in merito al Decreto	
	Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"), e pertanto, riconoscono di	
	aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali e	
	ne autorizzano l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le	
	comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me	
	Notaio da ogni responsabilità al riguardo.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti i quali	
	dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio unitamente a quanto	
	allegato; consta di quattro fogli per quindici facciate incomplete; scritto in parte da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio; viene sottoscritto alle ore	
	diciassette e minuti trentadue.	
	Firmato: Anselmo Michaela - Francesco Viafora - Pietro Lupini.	
	ALLEGATO "A"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza la Società cooperativa denominata	
	"ORSA MAGGIORE Società Cooperativa Sociale onlus".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	

	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi	
	generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale e	
	lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale	
	e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A", e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito	
	regolamento interno di cui alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	

	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a	
	quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" ed ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento di attività relative a:	
	A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	-promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e	
	richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di	
	accoglienza;	
	- promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favori	
	di migranti e richiedenti asilo;	
	- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in	
	collaborazione con altre istituzioni e organismi;	
	- promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche	
	con organismi operanti nei settori analoghi;	
	- promuovere iniziative di formazione e informazione	
	- organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per	
	aspiranti genitori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione	
	nazionale ed internazionale all'estero;	
	- studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari	
	dell'istituto della adozione;	
	- promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e	
	l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel	

	contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;	
	- realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione,	
	l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di	
	Sviluppo;	
	- realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in	
	collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali ,regionali e nazionali;	
	- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per solidarietà,	
	fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;	
	- organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata,	
	rivolti ai minori del paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati	
	alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno	
	della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;	
	- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;	
	- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia	
	individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di	
	divulgazione e fornire servizi culturali;	
	- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione,	
	concorsi;	
	- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere	
	ricreativo alla vita della comunità locale;	
	- organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e altri	
	mezzi idonei;	
	- promuovere attività di educazione sanitaria;	
	- assistenza infermieristica e socio-sanitaria;	
	- assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;	

	- servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di	
	assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica,	
	infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap	
	fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di	
	soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e	
	famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e	
	favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi	
	terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati	
	aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività	
	socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione	
	con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;	
	- fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case	
	di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	- servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi	
	telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di	
	svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali,	
	nazionali ed internazionali;	
	- gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e	
	di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio,	
	case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e	
	servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;	
	- assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisico e	
	psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di	
	assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti	
	sarebbero precluse;	

	- assistenza, animazione e gestione di Case di Riposo, compresa eventuale	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- assistenza, animazione e gestione di Comunità Alloggio, compresa	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- assistenza, animazione e gestione di Centri Diurni, compresa somministrazione di	
	cibi e bevande;	
	- assistenza, animazione e gestione di Ospedali e Day Hospital compresa	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	- trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap fisico e	
	psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza,	
	sia nel territorio nazionale che estero;	
	- servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;	
	- realizzazione e Gestione Case di Riposo, Casa Famiglia, Centro Diurno e S.I.R.	
	(Struttura Intermedia Residenziale);	
	- gestione Centro Diurno o Centro Sociale per anziani presso la Casa di Riposo;	
	- assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	- servizio prenotazioni visite specialistiche; Disbrigo pratiche sanitarie -	
	amministrative;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la	
	famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	- realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	
	- realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di	

	convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, ecc.;	
	- attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina,	
	telesoccorso/teleassistenza);	
	- attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	- attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di	
	handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici,	
	mediante servizi sanitari e di riabilitazione;	
	- assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento	
	professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni	
	professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali	
	ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e	
	soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori	
	della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;	
	- realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in	
	difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;	
	- promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso	
	l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	- gestione asili nido;	
	- realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;	
	- attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca,	
	documentazione e attività editoriali connesse;	

	- promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed	
	educativa;	
	- gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali;	
	- realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie	
	didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali	
	(ippoterapia, dogterapia, ecc.);	
	- svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:	
	a) la gestione complessiva di: comunità familiari; comunità educative; comunità di	
	pronta accoglienza; comunità alloggio per adolescenti; asili nido e/o nidi di	
	infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini e per famiglie; centri di	
	aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; servizi itineranti per l'infanzia e	
	per l'adolescenza; scuole materne; centri gioco con affido; servizi "tempo per le	
	famiglie"; centri estivi; centri ricreativi; centri di prima accoglienza per minori in	
	attesa di giudizio;	
	b) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture	
	- la prestazione dei seguenti servizi di carattere territoriale: servizi domiciliari di	
	sostegno alle funzioni educative familiari; servizi di sostegno alle funzioni	
	genitoriali; servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;	
	servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare; servizi a sostegno	
	delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la	
	salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo; promozione dell'educazione	
	sportiva nelle scuole;	
	- svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso la gestione	
	complessiva e di servizi integrati di: comunità alloggio; comunità socio -educativa	
	-riabilitativa; residenze protette; centri socio -educativi -riabilitativi diurni;	

	- la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi domiciliari	
	di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi educativi ed assistenziali	
	scolastici; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere	
	l'integrazione sociale e lavorativa; servizi presso soggiorni climatici; servizi di	
	trasporto; servizi di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di	
	musicoterapica; attività sportivo-riabilitativa;	
	- lo svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso la gestione complessiva e di	
	servizi integrativi di: comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze	
	protette; centri diurni;	
	- la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi di	
	assistenza domiciliare e di base; servizi di assistenza tutelare;servizi di assistenza	
	domiciliare integrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;	
	servizi di trasporto; servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere	
	l'integrazione sociale; servizi di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di	
	musicoterapica;	
	-lo svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico -sociali, quali la	
	gestione complessiva di:comunità alloggio per persone con disturbi mentali;	
	comunità alloggio per ex tossicodipendenti;comunità alloggio per gestanti e/o per	
	madri con figli a carico; comunità familiari; alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	centri di pronta accoglienza per adulti;centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;	
	case famiglia; case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della	
	tratta a fine di sfruttamento sessuale; alloggi per soggetti sottoposti a misure	
	alternative alla pena detentiva; promozione e gestione di centri sportivi e	
	polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio; promozione e gestione di	
	laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio; servizi di	

	attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di musicoterapica; attività	
	sportivo-riabilitativa;	
	- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	- le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;	
	- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione	
	sociale e lavorativa;	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di: centri di salute mentale; presidi per	
	il trattamento delle tossicodipendenze; strutture che erogano prestazioni in regime	
	di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di	
	riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e	
	sensoriali; presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni	
	psichiatrici e day hospital psichiatrici;	
	- strutture residenziali psichiatriche; strutture residenziali e diurne per il	
	trattamento dei disturbi alimentari; strutture residenziali e diurne per il	
	trattamento dell'autismo; strutture residenziali e diurne per il trattamento	
	dell'alzheimer; strutture di riabilitazione e strutture educativo -assistenziali per	
	tossicodipendenti; residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie	
	terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali;	
	nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri	
	semiresidenziali; centri residenziali cure palliative (hospice); tutte le strutture	
	sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in	
	difficoltà, soggetti in disagio sociale; centri di aggregazione giovanile; sportelli o	
	centri informa giovani e/o donne; sportelli per extracomunitari e stranieri; centri di	
	accoglienza profughi; centri di accoglienza rifugiati; centri di identificazione	
	stranieri ed extracomunitari; servizi di mediazione linguistica; servizi ludico	

	ricreativi; ludobus; servizio di portierato sociale; servizio di cuoco -aiuto cuoco e di	
	lavanderia in strutture; servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che	
	presso strutture; servizio ausiliario-inservientistico; servizio di scodellamento pasti;	
	servizio di refezione scolastica; servizio di assistenza in scuolabus e durante	
	trasporti; servizi di trasporto sociale; servizi di telefonia sociale e di telemedicina;	
	servizi di telemonitoraggio; centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e	
	trapiantati; servizi di assistenza sociale; promozione e gestione di attività di pet	
	therapy;	
	La società ha infine per oggetto:	
	- l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di	
	incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio -sanitari ed	
	educativi;	
	- la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi	
	forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni	
	contrattuali o previste dalla legge;	
	- la promozione dello sviluppo di altre cooperative sociali, in particolare di quelle	
	previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre	
	1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;	
	- la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;	
	- la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni	
	inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della	
	cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	

	I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare	
	d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti	
	Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della	
	Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda.	

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,	
	2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	

	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	

	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	

	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
	il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	

	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 100,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento	
	dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 100,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso	
	per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	

	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in	
	forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno,	
	il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	

	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se	
	iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	

	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre membri..	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3	
	esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 33 (Compiti dell'amministratore)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	

	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Compensi all'amministratore)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	l'amministratore delegato, nei limiti della delega conferita, hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Essi sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	

	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'organo di rappresentanza ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri soci, oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la	
	D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.39, salvo che non	

	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non operatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1,	
	D.lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo	
	arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del	
	Regolamento della Camera arbitrale.	
	Art. 40 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti,	
	la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento	
	arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 43 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
Comitati tecnici se verranno costituiti.	
Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

38 di 39

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3,comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso Registro delle Imprese ai sensi dell'art.68-ter della legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche).

(ESENTE BOLLO A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART.10,COMMA 8, DEL DLG.460/1997 E DELL'ART.27 BIS DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.P.R.26 OTTOBRE 1972 N.642)

Cosenza, undici agosto duemilasedici.

(documento firmato digitalmente dal Notaio Stefano Camilleri)